



PROSSIMI INCONTRI di Mario Schiavon

Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI ed i Collegi IPASVI e le Università.

Di seguito il prossimo incontro:

- Incontro organizzato dall'AISLEC - Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee, che si terrà il prossimo 18 novembre, dalle ore 08.30 alle ore 17.30, presso il Palace Hotel, Piazza Michele Bianco, 1 - MATERA.
- Incontro organizzato dal Collegio IPASVI di Reggio Emilia, che si terrà il prossimo 18 novembre, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso la Sala Convegni del Best Western Classic Hotel, Via Louis Pasteur 121 - REGGIO EMILIA.
- "Festival dell'Infermieristica", organizzato dal Collegio IPASVI di Milano-Lodi-Monza e Brianza, che si terrà dall'1 al 3 dicembre, presso il Grand Visconti Palace Hotel, Viale Isonzo 14 - MILANO.
- Incontro organizzato dal Collegio IPASVI di Catania, che si terrà il prossimo 2 dicembre, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, presso la Sala Congressi dell'Hotel Marina Palace, Via Provinciale 1 - ACITREZZA (CT).

DETERMINAZIONE DEL SALDO 2016 di Sandro Tranquilli

Nel corso del mese di novembre si procederà alla determinazione del saldo 2016. Sono interessati dal pagamento tutti coloro che abbiano una competenza contributiva nel 2016 anche se successivamente esonerati per cessazione dell'attività libero professionale. Saranno considerati regolari tutti i pagamenti effettuati entro il giorno 11 dicembre 2017. L'iscritto troverà all'interno del proprio Cassetto Previdenziale i modelli di pagamento da poter utilizzare per il relativo versamento (modello F24 - bollettino Pago PA).

Come di consueto l'importo a debito verrà calcolato al netto delle somme versate in corso d'anno a titolo di anticipo saldo. A tal proposito, si ricorda che i versamenti effettuati entro il 10 ottobre 2017 sono stati distribuiti a copertura:

1. della quota minima prevista per il 2017;
2. dell'anticipo saldo 2016, determinato sul reddito presunto comunicato.

Si ricorda che il bollettino a saldo 2016 non sarà notificato agli iscritti:

- che hanno svolto esclusivamente attività di collaborazione nell'anno 2016;
- già in regola con il pagamento 2016, interamente coperto dalla contribuzione anticipata nel corso dell'anno;
- che hanno omesso la comunicazione reddituale 2016 impedendo la quantificazione del dovuto annuale.

Il mancato rispetto dei termini per il pagamento della contribuzione dovuta 2016 comporterà l'obbligo del pagamento degli interessi di mora calcolati in misura pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento. Il ritardo nei pagamenti, se superiore a 90 giorni, determinerà anche l'applicazione di una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente.

INDENNITÀ DI MALATTIA di Sandro Tranquilli

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un'indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all'Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l'interruzione forzata dell'attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni. L'indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell'iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN. La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l'intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN.

La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell'indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell'anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi.

Possono beneficiare del trattamento assistenziale gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale ENPAPI, benché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno.

Per la determinazione dell'indennità di malattia spettante il primo passo da effettuare è quello di definire la quota lorda giornaliera rapportando il massimale contributivo, relativo all'anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l'evento, al valore dell'anno civile (365 giorni). Dall'importo così ottenuto si estrapolerà il valore dell'indennità giornaliera di pertinenza in relazione all'anzianità d'iscrizione maturata presso l'Ente.

Le percentuali che determinano il valore dell'indennità giornaliera sono pari al:

- 8% della quota lorda giornaliera, se nell'anno antecedente la data d'inizio dell'evento, risulta un'anzianità d'iscrizione per un periodo fino a quattro mesi;
- 12% della quota lorda giornaliera, se nell'anno antecedente la data d'inizio dell'evento, risulta un'anzianità d'iscrizione per un periodo da cinque ad otto mesi;
- 16% della quota lorda giornaliera, se nell'anno antecedente la data d'inizio dell'evento, risulta un'anzianità d'iscrizione per un periodo da nove a dodici mesi.

L'indennità lorda spettante sarà calcolata moltiplicando l'indennità giornaliera per i giorni di malattia/infortunio certificati. Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l'importo ottenuto verrà ridotto del 50%.

È causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda.

La domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal richiedente la prestazione, deve essere inviata all'Ente entro 180 giorni, decorrenti dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2017.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità;
- b) certificazione medica comprovante la patologia e la sospensione dell'attività professionale;
- c) certificato di degenza;
- d) eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere.

L'indennità viene erogata in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

INDENNITÀ DI MALATTIA GESTIONE SEPARATA ENPAPI di Sandro Tranquilli

Gli artt. 29, 31 e 32 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI dispongono che sono ammessi a fruire delle indennità di malattia gli iscritti che, all'atto della domanda, siano titolari di rapporti di collaborazione in corso di svolgimento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- risultino accreditate almeno tre mensilità di contribuzione, maggiorata dell'aliquota aggiuntiva dello 0,72%, versata nelle casse della scrivente Gestione previdenziale nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento;
- risultino non godere di un reddito individuale superiore, nell'anno solare precedente l'evento, al 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, L. 335/1995.

Il certificato medico rilasciato in duplice copia dal medico curante (trasMESSO all'INPS per via telematica) deve essere inviato entro il termine perentorio di due giorni dal rilascio (art. 2 del D.L. n.663/1979, convertito nella legge n.33/1980 e successive modificazioni). L'iscritto è tenuto a trasmettere all'ENPAPI la copia rilasciata al lavoratore in possesso di una diagnosi della diagnosi. In caso di presentazione oltre il termine di legge, non sarà possibile indennizzare le giornate di ritardo.

Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del rapporto di lavoro. Sono, in ogni caso, garantiti un minimo di venti giorni di malattia nell'anno solare ad esclusione degli eventi di durata inferiore a 4 giorni.

L'importo erogato a titolo di indennità di malattia è pari ad una frazione del massimale contributivo dell'anno dell'evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:

- 4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;
- 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento;
- 8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data dell'evento.